

# **DISCIPLINARE PER LA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI**

## **ART.1 OGGETTO - FINALITA'-RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Il presente disciplinare è strumento informativo che esplicita le procedure da osservare per la erogazione del contributo a fondo perduto per l'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati;
2. Tale disciplinare esplicita altresì tutti gli interventi diretti ad eliminare gli impedimenti fisici che ostacolano la vita relazionale dei disabili, definiti comunemente "barriere architettoniche" e dettagliatamente specificati dal DPR 503/1996 art.1 comma 2 e riportati all'art.2 del D.M. 236/1989;
3. Le disposizioni in esso contenute sono correlate alla Legge 9 gennaio 1989 n.13, al D.M. 236/1989 e alla Circolare del Ministero Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n.1669/U.L. esplicativa della legge 13/1989, nonché a tutta la normativa, anche regionale, che disciplina tale materia.

## **ART.2 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO**

1. Possono presentare domanda di contributo le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo, ivi compresa la cecità, che siano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, purchè aventi diritto secondo normativa vigente, con residenza anagrafica avente carattere stabile e abituale negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; in luogo della persona disabile sono legittimati a presentare domanda anche gli eventuali tutori, curatori o amministratori di sostegno della persona disabile.

## **ART.3 INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO**

1. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi si distinguono due distinti ambiti di intervento ("funzioni"):
  - "spazio esterno e parti comuni" (si intende per "spazio esterno" l'insieme degli spazi esterni anche se coperti di pertinenza dell'edificio o degli edifici, ed in particolare quello interposto

tra l'edificio o gli edifici e la viabilità, pubblico o ad uso pubblico; per "parti comuni" si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari;

- "unità immobiliare": si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibili di autonomo godimento;

Tali interventi sono finalizzati a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali, nonché a valorizzare le capacità residue del medesimo.

2. A ciascun richiedente, per una stessa funzione, **può essere erogato un solo contributo**, anche se la domanda può riguardare un insieme di opere funzionalmente connesse. Per opere funzionalmente connesse s'intende una pluralità di interventi volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio un portone di ingresso troppo stretto e scale che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).
3. Qualora di un'unica funzione possano fruire più cittadini disabili, viene concesso un solo contributo e presentata una sola domanda.
4. Se le varie barriere ostacolano, invece, diverse funzioni (ad esempio assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile) il cittadino disabile può chiedere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.
5. Le opere di modifica devono riguardare immobili i cui progetti di costruzione o di ristrutturazione sono antecedenti all'11/8/1989 (art.1 Legge 13/89 e D.M.LL.PP. 236/1989).
6. Qualora materialmente o giuridicamente non fosse possibile realizzare opere di modifica per le funzioni di cui al comma 1 in riferimento alle soluzioni indicate dal D.M. 236/1989, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (ad esempio montascale a cingoli, montascale a ruote) come espresso dall'art.18.30 del D.M. Sanità n.332 del 27/8/1999.

#### **ART.4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

1. I soggetti legittimati, di cui all' art.2, possono presentare o spedire domanda a mezzo raccomandata o Pec per l' accesso al contributo con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1 marzo di ogni anno.

La domanda, in carta da bollo (non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta da bollo) redatta secondo il modello allegato al presente Disciplinare, dovrà pervenire entro la data di cui al precedente comma, alla Ripartizione Servizi alla Persona - Area "Coordinamento Politiche Sociali per la non Autosufficienza" Piazza Chiurlia, 27 70122 Bari-, corredata dalla documentazione, di seguito elencata:

- certificato medico in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico attestante la disabilità e le patologie del richiedente e quali difficoltà alla mobilità ne discendono, con specificazione, ove occorre, che la disabilità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente;
- certificato ASL/INPS qualora il richiedente si trovi nella condizione di disabile riconosciuto dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale invalido totale con difficoltà di deambulazione ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art.10 della L 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47 in cui sia specificata l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, l'indicazione della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di un appartamento che occupa parte dell'immobile. Devono essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione e il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, e precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi da Enti Terzi, con specificazione degli importi;
- preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta di contributo, composto da computo metrico estimativo relativo alle eventuali lavorazioni edili e impiantistiche e dai preventivi relativi agli eventuali macchinari (ascensore, montascale, etc....) sottoscritti dalle ditte produttrici;
- relazione tecnica descrittiva con le soluzioni da adottare ed elaborati di progetto dei lavori – con dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989 fatte salve eventuali deroghe ai sensi dell'art.7, comma 5, del medesimo Decreto, da parte di tecnico iscritto all'Albo professionale, ai sensi dell'art.7, comma 3, del succitato decreto –

illustranti lo stato dei luoghi precedente all'intervento e quello previsto a seguito dell'intervento;

- verbale di assemblea condominiale di delibera dei lavori oggetto di richiesta (in caso di abbattimento delle barriere architettoniche sulle parti comuni condominiali), con le maggioranze previste dal Codice Civile, così come modificato dalla Legge n.220 dell'11/12/2012 "Modifica alla disciplina del condominio negli edifici";
  - autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
  - autorizzazione per la realizzazione di eventuali opere in deroga al D.M. n.236 del 14/6/1989 ai sensi dell'art.7, comma 5 del medesimo Decreto;
2. Possono essere destinatari del contributo i disabili stessi o coloro i quali abbiano a carico il portatore di handicap ai sensi dell'art.12 del DPR 22/12/1986 n.917, nonché il proprietario dell'immobile o il condominio ove risiedono i soggetti di cui all'art.1 che sostengono le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere e che abbiano sottoscritto la domanda di contributo unitamente al disabile per conferma e adesione. Nella domanda di contributo deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto onerato delle spese per la realizzazione dell'opera. Questi può coincidere con il portatore di handicap presentatore della domanda qualora provveda egli stesso alle spese, ma possono essere anche coloro i quali abbiano a carico il portatore di handicap ai sensi dell'art.12 del DPR 22/12/1986 n.917, nonché il proprietario dell'immobile o il condominio ove risiedono i soggetti di cui all'art.1 che sostengono le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere che devono sottoscrivere unitamente al disabile la domanda per conferma e adesione.
3. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio, nella domanda si deve indicare il nome dell'amministratore per i condomini ove è obbligatorio e del capo scala per gli altri in riferimento alla Legge n.220 dell'11/12/2012 "Modifica alla disciplina del condominio negli edifici".

## **ART.5 SOPRALLUOGO TECNICO**

1. Dopo la presentazione della domanda, la Ripartizione Servizi alla Persona, verificata la completezza della documentazione allegata alla domanda e la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la concessione del contributo, procede a richiedere al Settore

Manutenzione Alloggi del Comune di Bari **un primo sopralluogo tecnico**, per la valutazione della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare, nonché per l'accertamento dell'inesistenza dell'opera e del mancato inizio dei lavori. Detto riscontro sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni sospendendosi, in tal caso, i tempi di conclusione sino alla avvenuta integrazione. I termini per ultimare il procedimento, a carico della Ripartizione Servizi alla Persona restano sospesi per tutto il tempo necessario per l'espletamento delle verifiche da parte del Settore Manutenzione Alloggi.

2. La Ripartizione Servizi alla Persona, dopo l'avvenuta comunicazione di fine lavori e la trasmissione della documentazione di cui al successivo art.7, richiede **un secondo sopralluogo** al Settore Manutenzione Alloggi per accertare l'effettiva realizzazione delle opere, in conformità alle indicazioni contenute nella domanda di contributo. Detto riscontro sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento, fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni sospendendosi, in tal caso, i tempi di conclusione sino alla avvenuta integrazione. I termini per ultimare il procedimento, a carico della Ripartizione Servizi alla Persona restano sospesi per tutto il tempo necessario per l'espletamento delle verifiche da parte del Settore Manutenzione Alloggi.
3. Ai fini del riconoscimento del contributo richiesto è necessario che gli interventi non siano stati eseguiti e che non vengano iniziati prima dell'esito di ammissibilità della domanda di contributo da parte della Ripartizione Servizi alla Persona. Il riconoscimento del contributo è subordinato anche alla esecuzione delle opere nel rispetto delle normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, salvo deroga autorizzata e in conformità a quanto indicato nella domanda.

Il Settore Manutenzione Alloggi potrà richiedere, nell'ambito delle competenze su indicate, la presentazione di documenti e certificazioni a dimostrazione di quanto dichiarato.

## **ART.6 GRADUATORIA**

1. La Ripartizione Servizi alla Persona, a seguito dell'esito eseguito dal Settore Manutenzione Alloggi nell'ambito del primo sopralluogo, determina l'ammissibilità o meno della domanda, dandone comunicazione al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della istanza. In caso di diniego dovrà provvedere alla comunicazione di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e

s.m.i. Concluse tutte le procedure gli aventi diritto vengono inseriti in una graduatoria generale approvata con atto dirigenziale della Ripartizione Servizi alla Persona e affissa all'Albo Pretorio del Comune.

Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, per agevolare i cittadini meno abbienti si adotteranno i seguenti criteri:

- a parità di invalidità totale con difficoltà di deambulazione verrà data priorità alla situazione economica più svantaggiata, valutata in base all'ISEE secondo quanto previsto dal RR 4/2010 e smi, art.6 comma 3;
  - a parità di disabilità inferiore al 100% verrà data priorità alla situazione reddituale più svantaggiata, valutata in base all'ISEE secondo quanto previsto dal RR 4/2010 e smi, art.6 comma 3;
  - a parità di reddito e disabilità verrà data priorità all'ordine cronologico della istanza;
2. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi, fermo restando che entro il primo marzo di ogni anno gli aventi diritto devono obbligatoriamente presentare la nuova attestazione ISEE. Le nuove istanze saranno pertanto inserire "a pettine" nella graduatoria generale nel rispetto dei suddetti criteri. A parità di disabilità e di situazione reddituale verrà rispettato l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
3. Norma transitoria : coloro i quali hanno presentato istanza negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Disciplinare dovranno altresì integrare la loro documentazione con l'attestazione ISEE in corso di validità, a pena di decadenza dalla graduatoria.
- Si procederà altresì alla formulazione di una nuova graduatoria sulla base dei nuovi criteri individuati.

## **ART.7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Il singolo contributo è quantificato secondo i criteri riportati al punto 4.11 della Circolare esplicativa Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989, n.1669/U.L. sull'importo ammesso al contributo, fatte salve le modifiche eventualmente disposte dal Ministero così come segue:
- **spesa fino a 2.582,28 euro**: il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;

- spesa da 2.582,28 a 12.911,42 euro: il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta- Esempio: per una spesa di 10.000 euro si calcolano: 2.582,28 euro + il 25% della differenza tra 10.000 e 2.582,28 (pari a 1.854,43), per un totale di 4.436,71 euro;

- spesa da 12.911,42 a 51.645,69 euro: il contributo è aumentato del 5% della parte di spesa che supera lo scaglione precedente di 12.911,42 euro- Esempio: per una spesa di 40.000 euro, il contributo è pari 2.582,28 euro, più il 25% della differenza tra 12.911,42 e 2.582,28 (pari ad altri 2.582,28 euro), più il 5% della differenza tra 40.000 e 12.911,42, pari a 1354,42;

il totale è dato dalla somma  $2.582,28 + 2.582,28 + 1.354,42 = 6.519$  euro

2. Nel caso in cui il richiedente avesse percepito un altro contributo allo stesso titolo "abbattimento barriere architettoniche", il contributo erogato dal Comune sarà calcolato sulla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici, come riportato al punto 4.12 della citata Circolare ministeriale.

Pertanto, sulla parte residua la quantificazione del contributo massimo erogabile sarà calcolata secondo i suindicati criteri previsti al punto 4.11 della citata Circolare.

3. L'Ufficio competente, sulla base dei fondi effettivamente disponibili, individua, nell'ambito della predetta graduatoria, i soggetti che nell'anno potranno avere diritto a contributo e comunica al richiedente avente diritto l'ammissione del contributo, nonché il termine entro il quale dovrà essere presentata la documentazione di seguito riportata:

- comunicazione di ultimazione dei lavori, a firma del richiedente, redatta secondo il modello allegato;
- fatture quietanzate entro l'importo della somma ritenuta congrua dal Settore Manutenzione Alloggi con intestazione al soggetto onerato della spesa, descrizione analitica delle opere realizzate e indirizzo dell'immobile ove le opere sono state eseguite;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nuovo amministratore pro-tempore (in caso di sostituzione durante la realizzazione dei lavori);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47, a firma del richiedente, redatta secondo il modello allegato, attestante la realizzazione dei lavori e la conformità delle opere realizzate alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989, fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'art.7, comma 5, dello stesso decreto, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo;

4. La Ripartizione Servizi alla Persona, a seguito dell'esito dei controlli eseguiti dal Settore Manutenzione Alloggi nell'ambito del secondo sopralluogo, procede alla erogazione del contributo. In caso di diniego del contributo, la Ripartizione Servizi alla persona, prima di procedere alla formalizzazione del diniego motivato, dovrà provvedere alla comunicazione di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.
5. la erogazione del contributo per l'abbattimento di barriere architettoniche dipende dall'accreditamento di fondi regionali o dalla eventuale disponibilità di risorse sul civico Bilancio.
6. Il Comune, prima della erogazione, ha l'obbligo di accertare presso il Distretto Socio Sanitario di Bari della ASL BA, preventivamente all'erogazione del contributo, che il richiedente non sia in possesso di montascale o supporti equivalenti.  
In tal caso, poiché il montascale viene concesso dal Distretto agli assistiti in comodato d'uso gratuito, il contributo non sarà erogato sino a che dal Distretto non pervenga comunicazione che il montascale sia stato restituito.

#### **ART.8 DECADENZA, RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

- 1.La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e della dichiarazione sostitutiva attestante la realizzazione dei lavori in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente, comporta la decadenza del contributo medesimo;
2. L'avvenuto inizio dei lavori oggetto della richiesta di contributo prima dell'esito di ammissibilità della domanda comporta la decadenza del contributo medesimo;
3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto conseguentemente secondo i criteri di cui all'art.7;
- 4.Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultano conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso; allo stesso modo la revoca è disposta in caso di mancato rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, fatta salva la deroga prevista dall'art.3 della Legge 13/89 e l'eventuale deroga autorizzata ai sensi dell'art.7 comma 5 del D.M. 236/1989;
5. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo sono utilizzate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.



## **ART.9 LIMITI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Per quanto non esplicitato in questo Disciplinare, faranno fede le normative vigenti in materia.

## **ART.10 ALLEGATI**

Fanno parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati

- istanza richiesta di concessione del contributo per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 13/1989
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000) da allegare alla richiesta di concessione
- istanza richiesta primo sopralluogo
- istanza richiesta secondo sopralluogo
- istanza di comunicazione ultimazione lavori e documentazione richiesta per la erogazione del contributo
- Modello di dichiarazione sostitutiva da allegare alla comunicazione di ultimazione lavori
- Modello richiesta di primo sopralluogo
- Modello richiesta di secondo sopralluogo